



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

Si informano i contribuenti del Comune di Campiglia dei Berici che per l'anno 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2011, sono rimaste invariate rispetto all'anno 2010.

ALIQUOTE

Le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011 sono le seguenti:

Aliquota ordinaria..... 7 per mille

Aliquota ridotta per l'abitazione principale..... 6 per mille

BASE IMPONIBILE

Per ottenere la base imponibile dell'ICI si applicano i seguenti moltiplicatori:

Immobili – rendita catastale +5% x moltiplicatore (100, 140, 50 o 34 a seconda della tipologia di immobile);

Terreni agricoli – rendita catastale +25% X moltiplicatore (75);

Aree fabbricabili – valore venale in comune commercio.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Si ricorda che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in base all'art. 1 del D.L. n.93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, non è più dovuta a partire dall'anno 2008 per l'abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantina, soffitta, posto auto) classificate nelle categorie C6, C2, C7, seppur accatastate separatamente, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione.

Fanno eccezione i fabbricati adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, castelli e ville), i quali sono soggetti ad aliquota ridotta e godono della detrazione per l'abitazione principale di € 103,29.

Con Regolamento Comunale sono state equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'esenzione le seguenti fattispecie:

Art. 8 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. *abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, nella quale dimorava prima di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*
2. *abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, a prescindere dal grado di parentela,...., e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.
Il soggetto passivo interessato deve attestare gli immobili concessi in uso gratuito, mediante autocertificazione (*) da trasmettere al Comune entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'anno in cui si beneficia di tale agevolazione o, se successivo, entro il termine previsto per il saldo dello stesso anno.
La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi e sino a che permane tale destinazione.
In caso di circostanze modificative rispetto a quanto autocertificato, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune entro i termini di cui sopra.*
3. *abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata.*

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

(*) il modulo per l'autocertificazione è a disposizione presso l'Ufficio Tributi o sul sito web www.comunecampiglia.vi.it.

ALTRI IMMOBILI

Per tutti gli altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze), per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili l'ICI è dovuta nella misura del 7‰ (aliquota ordinaria).

AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio al 01.01.2011. Presso l'Ufficio Tributi è a disposizione l'ultima deliberazione di Giunta Comunale (n.18 del 08/02/2011) che stabilisce i criteri di classificazione delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale e i valori minimi ad esse attribuibili. Il funzionario responsabile dell'imposta utilizzerà tali valori come base di riferimento per i controlli e gli accertamenti I.C.I. ai fini del recupero dell'evasione del tributo.

SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento dell'ICI dovrà essere effettuato in due rate:

- o **16 giugno 2011** per il versamento in acconto od in un'unica soluzione;
- o **16 dicembre 2011** per il versamento a saldo.



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'ICI dovrà essere effettuato:

- Mediante bollettino di C/C POSTALE al n. **67801670** intestato a:
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI – SERVIZIO TESORERIA – ICI;
- Tramite il **Tesoriere**, Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici;
- Tramite **F24** con i seguenti codici:

Comune di Campiglia dei Berici	Codice Tributo	Tipo Tributo	Descrizione
B511	3901	ICI e altri tributi locali	ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
	3902	ICI e altri tributi locali	ICI PER TERRENI AGRICOLI
	3903	ICI e altri tributi locali	ICI PER AREE FABBRICABILI
	3904	ICI e altri tributi locali	ICI PER ALTRI FABBRICATI
	3905	ICI e altri tributi locali	CREDITO ICI
	3906	ICI e altri tributi locali	INTERESSI ICI
	3907	ICI e altri tributi locali	SANZIONI ICI

L'importo da versare dovrà essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso nel caso sia superiore.

L'importo minimo di versamento ICI è di € 12,00, come previsto dall' art. 25 della L. n. 289 del 2002. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, riguarda le variazioni intervenute nell'anno 2010 nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs 463/97.

A titolo esemplificativo sussiste l'obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:

- Per i nuovi accatastamenti e per le variazioni di carattere tecnico, come quelle previste per la variazione di classe;
- per le unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale e viceversa;
- nel caso in cui il valore dell'area fabbricabile sia cambiato;
- per il beneficio di eventuali agevolazioni d'imposta, qualora non venga presentata istanza tramite gli appositi moduli predisposti dall'ente stesso;
- per gli immobili che hanno acquisito oppure perso il requisito di ruralità, qualora non venga presentata istanza tramite gli appositi moduli predisposti dall'ente stesso;
- terreno agricolo diventato area fabbricabile;
- fabbricato divenuto inagibile o inabitabile.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso: aumento del tasso di interesse dal 1° gennaio 2011 (D.M. 7/12/2010).

Il Ministero dell'Economia e Finanze, con decreto del 7 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 1% al 1,5% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2011.

I contribuenti che intendano avvalersi di tale istituto, possono pagare l'ICI entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista (ravvedimento "breve") oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento "lungo").

In caso di ravvedimento, oltre all'ICI dovuta, il contribuente dovrà pagare:

- L'interesse legale (3% annuo fino al 31 dicembre 2009, 1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, 1,5% dal 1° gennaio 2011), calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso;
- La sanzione del 3% (1/10 del 30%) in caso di ravvedimento "breve" da calcolarsi sull'imposta dovuta;
- La sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) in caso di ravvedimento "lungo" da calcolarsi sull'imposta dovuta.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Ragioneria-Tributi del Comune di Campiglia dei Berici tel. **0444/866030** interno 4 e-mail tributi@comunecampiglia.vi.it